

REGOLAMENTO (CE) N. 430/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi eseguite in Senegal prima dell'importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di commercializzazione nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Senegal è molto ridotto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Senegal con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽²⁾, stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell'importazione nella Comunità.

Articolo 1

Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, eseguite dal Senegal prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(2) Le autorità senegalesi hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità della Direction de la Protection des végétaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Senegal verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Senegal, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell'allegato del presente regolamento.

(3) Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione, risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Senegal.